CAMERA DEI DEPUTATI N. 2815-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRI, MARTUCCI, PAGANELLI, MASTRANTUONO

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni modificative ed integrative della legislazione in materia di protezione dei dati personali

Presentata il 21 giugno 1993

(Relatore: **FERRI**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 10 dicembre 1993, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. Il 13 dicembre 1993 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si introduca la previsione di un programma che garantisca l'automatica cancellazione dei dati personali memorizzati trascorso un determinato periodo di tempo, definito in relazione alle diverse categorie di dati personali.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni modificative ed integrative della legislazione in materia di protezione dei dati personali.	**Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni modificative ed integrative della legislazione in materia di protezione dei dati personali.**
ART. 1.	ART. 1.
(Delega).	*(Delega* ***al Governo****).*
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative ed integrative della legislazione in materia di protezione dei dati personali, volte a disciplinare:	1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative ed integrative della legislazione in materia di protezione dei dati personali, **relativamente agli oggetti e secondo i princìpi e criteri direttivi seguenti:**
a) specifiche modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica con particolare riferimento alla durata della loro conservazione, tenendo conto anche dei princìpi contenuti nella raccomandazione n. R (83) 10) adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa;	*a)* specifiche modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica con particolare riferimento alla durata della loro conservazione, tenendo conto anche dei princìpi contenuti nella raccomandazione n. R (83) 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, **nonché specifiche modalità di trattamento dei dati raccolti dalle case di informazioni commerciali autorizzate ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;**
b) limiti e condizioni per il trattamento di informazioni consistenti in un numero di identificazione personale o altra informazione analoga, ivi compreso il codice fiscale, con specifico riguardo al collegamento con altri dati personali;	*b) identica;*
c) modalità da osservarsi, nell'ambito dell'attività di diffusione di dati personali effettuata, anche a mezzo di riproduzione su disco, nell'ambito dell'esercizio	*c) identica;*

della professione giornalistica e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ai fini del rispetto del principio di conservazione dei dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti;

d) forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, e i casi di esonero dal relativo obbligo per specifici trattamenti da individuarsi preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, presentano minori rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni di legge;

d) identica;

e) i trattamenti di cui al comma 2, al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi previsti dalla legislazione in materia di protezione dei dati personali con gli adattamenti resi necessari dalla specificità degli interessi perseguiti con l'istituzione delle banche dati ivi indicate, con riferimento anche al trattamento di dati che implica maggiori rischi di un danno all'interessato e alle modalità attraverso le quali si può esplicare il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto il trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98, e dalla normativa comunitaria in materia, e tenendo anche conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15), adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa; previsione, in armonia con tali disposizioni, di ulteriori regole volte a favorire lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;

e) **disciplina dei** trattamenti di cui al comma 2, al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi previsti dalla legislazione in materia di protezione dei dati personali con gli adattamenti resi necessari dalla specificità degli interessi perseguiti con l'istituzione delle banche dati ivi indicate, con riferimento anche al trattamento di dati che implica maggiori rischi di un danno all'interessato e alle modalità attraverso le quali si può esplicare il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto il trattamento automatizzato di dati di carattere personale, **adottata** a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e **resa esecutiva** in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98, e dalla normativa comunitaria in materia, e tenendo anche conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa; previsione, in armonia con tali disposizioni, di ulteriori regole volte a favorire lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;

f) eventuali limiti al diritto di accesso dell'interessato e ai diritti complementari, laddove ricorrano finalità di pro-

f) identica;

tezione dell'interessato medesimo o di diritti altrui, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della citata convenzione n. 108;

g) **la** piena attuazione dei princìpi previsti dalla legislazione in materia di protezione dei dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, tenendo conto anche dei criteri direttivi indicati nelle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:

1) n. R. (81) 1) del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari;

2) n. R. (85) 20), sui dati utilizzati per fini di *direct marketing*;

3) n. R. (86) 1), sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale;

4) n. R. (89) 2), sui dati utilizzati per finalità di lavoro,

5) n. R. (90) 19), in materia di dati personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre operazioni connesse;

6) n. R. (91) 10), sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da *organi pubblici*.

2. La disciplina di cui alla lettera *e)* del comma 1 riguarderà i trattamenti effettuati:

a) dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, ovvero sui dati destinati, in base alla legge, a confluirvi;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 801 del 1977;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro X del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, o, in

g) piena attuazione dei princìpi previsti dalla legislazione in materia di protezione dei dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, tenendo conto anche dei criteri direttivi indicati nelle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:

1) n. R. (81) 1 del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari;

2) n. R. (85) 20 **del 25 ottobre 1985,** sui dati utilizzati per fini di *direct marketing*;

3) n. R. (86) 1 **del 23 gennaio 1986,** sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale;

4) n. R. (89) 2 **del 18 gennaio 1989,** sui dati utilizzati per finalità di lavoro;

5) n. R. (90) 19 **del 13 settembre 1990,** in materia di dati personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre operazioni connesse;

6) n. R. (91) 10 **del 9 settembre 1991,** sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici.

2. *Identico.*

base alla legge, del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;

d) in attuazione dell'articolo 371-*bis*, *comma 3, del codice di procedura penale* o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;

e) da un soggetto pubblico, in base ad espressa disposizione di legge, per la protezione di interessi concernenti la difesa e la sicurezza dello Stato, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la prevenzione, l'accertamento o la repressione dei reati.

3. I decreti di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sui relativi schemi il Governo richiede il parere delle competenti Commissioni permanenti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

3. I decreti di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sui relativi schemi il Governo richiede il parere delle competenti Commissioni permanenti **della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica** ai sensi del comma 4 del medesimo articolo **14 della citata legge n. 400 del 1988.**